



Città di Valmontone

SETTORE II – SERVIZIO 2.1
UFFICIO SUAP – COMMERCIO
Rif.
Prot. 000

Valmontone,
Via Nazionale, 5 00038 – Provincia di Roma
☎ 06/95990228 – FAX 0695990367
P. IVA 01068101003 – C. F. 2512330586

Ordinanza Sindacale n. 32

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID – 19- Programmazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali.

IL SINDACO

CONSIDERATO

Che sull'intero territorio nazionale è in atto un'emergenza sanitaria da pandemia virale COVID-19 e che il Governo ha adottato misure straordinarie per il contenimento dello stesso;

Che la criticità sanitaria, può essere superata con preventive modalità organizzative e comportamentali rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti;

che, a seguito delle nuove disposizioni e con la proroga alle restrizioni, in una fase decisiva per la diffusione del COVID-19, è necessario continuare ad agire con grande responsabilità limitando, gli spostamenti alle sole primarie necessità, rispettando in tutti i luoghi di lavoro le norme e i protocolli di sicurezza, privilegiando la salute;

VISTO

Il DPCM del 26.04.2020, pubblicato in G.U. n.108 del 27. 04.2020, con il quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni, di cui ai DPCM del 8-9-11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fino al 15 Maggio 2020;

VISTE

Le varie Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in ultimo la n.650 del 15.03.2020, recanti: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA

L'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, con la quale si dispone l'adozione da parte dei Comuni di provvedimenti, per la programmazione in fasce orarie delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21.30, fatta esclusione farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

Ritenuto necessario, adottare un provvedimento di programmazione e regolazione degli orari di apertura e chiusura, di tutte le attività commerciali consentite dal D.P.C.M. 26/04/2020, e contenute nell'allegato 1 del Decreto in parola e ricadenti nel territorio del Comune di Valmontone;

Visto l'art'50, comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem", anche in relazione all'art.50, comma 7° del D.Lgs.n.267/200, secondo il quale "nell'ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l'altro, degli esercizi commerciali in genere;

Visto l'art 50, comma 4° del D.Lgs.n.267/2000, recante l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il disposto dell'art.54 comma 4° del D.Lgs.n.267/2000 secondo cui il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili e urgenti al fine della tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i.

ORDINA

Per le motivazioni suindicate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., D.Lgs.n.267/2000 e s. m. i., e tenuto conto delle misure disposte con il DPCM 30/04/202, con decorrenza dal 4 Maggio 2020 alle attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 26/04/2020, come di seguito meglio specificato, il rispetto dei sotto riportati orari di apertura e chiusura:

DAL LUNEDI' ALLA DOMENICA: (con facoltà di chiusura domenicale festiva, ad eccezione delle Farmacie):

Supermercati e Generi Alimentari: apertura ore 07.30 – chiusura ore 20.00 – Domenica

Apertura ore 08.00 – chiusura ore 15.00;

Settore Non Alimentare (fiorai, abbigliamento per bambini, ferramenta, etc):

apertura ore 08.00 – chiusura ore 20.00;

Farmacie, Parafarmacie: apertura ore 08.00 – chiusura ore 20.00;

Aree di servizio: apertura ore 07.00 – chiusura ore 19.00;

Pubblici Esercizi per attività di asporto (ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, piadineria etc.): apertura ore 07.30 – chiusura ore 21.30 e consegna a domicilio fino alle ore 23.00;

Pubblici Esercizi per attività di asporto (Bar) : apertura ore 05.30 – chiusura ore 21,30 e consegna a domicilio fino alle ore 23.00;

Alle attività di consegna a domicilio, **il rispetto delle norme igienico – sanitarie**, relativamente al confezionamento ed al trasporto, nonché l'utilizzo dei dispositivi DPI (guanti, mascherine).

Agli esercenti, ed ai clienti delle attività di asporto (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, paninoteche, piadinerie, ecc.), l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale, il divieto di sostare nelle vicinanze degli stessi e l'utilizzo dei dispositivi DPI (guanti, mascherine, ecc.);

Agli esercenti, ed ai clienti dei pubblici esercizi, il divieto all'utilizzo dei servizi igienici presenti nei locali;

Nei locali con superficie fino a 40 (quaranta) metri quadrati, l'accesso è consentito per non più di una persona per volta.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Valmontone, ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di darne più ampia diffusione;

La trasmissione della presente ordinanza, ai fini della vigilanza sulla corretta osservanza ed esecuzione:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Valmontone
- Stazione dei Carabinieri di Valmontone
- Al Commissario P.S. Colleferro
- Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro
- Alla Prefettura di Roma

AVVERTE

Che l'inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l'adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l'applicazione del disposto dell'art. 7-bis - Sanzioni amministrative del Dlgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

Che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della l. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lazio nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

